



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori (art. 36 del D.Lgs. N 50/2016 e smi e art. 332 DPR 207/2010 e smi)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 4 del 30.03.2017

A cura dell'Ufficio Provveditorato

INDICE

- Art. 1 – Istituzione dell’Elenco degli operatori economici per l’acquisizione di beni, servizi e lavori
- Art. 2 – Durata e validità dell’iscrizione
- Art. 3 – Soggetti ammessi
- Art. 4 – Categorie di specializzazione
- Art. 5 – Domanda di iscrizione
- Art. 6 - Requisiti per l’iscrizione
- Art. 7 - Documenti e titoli per l’iscrizione
- Art. 8 - Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione
- Art. 9 - Selezione dei fornitori
- Art. 10 - Cancellazione dell’iscrizione
- Art. 11 – Segnalazione delle variazioni e aggiornamento annuale dell’iscrizione all’elenco
- Art. 12 – Estensione dell’iscrizione
- Art. 13 – Valutazione delle forniture di beni e servizi
- Art. 14 - Pubblicità
- Art. 15 – Trattamento dei dati personali
- Art. 16 – Norme transitorie e finali
- Art. 17 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Istituzione dell'elenco degli operatori economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi Codice) è istituito presso la Camera di Commercio di Pordenone l'Elenco degli operatori economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di cui al predetto art. 36 e di cui all'art. 332 del DPR 207/2010 e smi (d'ora in poi Elenco).

L'Elenco ha lo scopo sia di definire un numero di operatori economici per i quali risultano autocertificati i requisiti di carattere morale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80 e 83, 84 del Codice, che di monitorare e valutare le prestazioni fornite dagli stessi.

Nell'ambito dell'Elenco la Camera di Commercio di Pordenone può individuare i soggetti da consultare per l'avvio delle procedure di affidamento di forniture, di servizi o di lavori, nel rispetto del suddetto art. 36 del Codice, fermo restando l'obbligo per l'Ente Camerale di procedere alla scelta del proprio fornitore tramite adesione alle Convenzioni Consip o tramite accesso al Mercato Elettronico P.A., dove ciò sia previsto per legge.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e gestione dell'Elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori di beni al fine di ottenere l'iscrizione.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, integrate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

ARTICOLO 2

Durata e validità dell'iscrizione.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, a decorrere dalla data della comunicazione dell'avvenuta iscrizione, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il rispettivo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Il Soggetto iscritto è tenuto a comunicare le variazioni in ordine ai requisiti di cui al successivo art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso.

Come previsto dalle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell'ANAC, con cadenza annuale, l'Ufficio Provveditorato verifica a campione (con le modalità individuate nella procedura qualità P7_4B) il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi delle imprese iscritte nell'Elenco dei Fornitori.

Del campione non fanno parte i Soggetti che siano stati oggetto di verifica in sede di aggiudicazione a singole procedure di affidamento di forniture di servizi indette dalla Camera di Commercio di Pordenone nei 12 mesi antecedenti la data di estrazione.

ARTICOLO 3

Soggetti Ammessi:

Possono essere ammessi all'iscrizione i Soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4

ARTICOLO 4

Categorie di Specializzazione

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione. Per categorie di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni, servizi e lavori individuati nell'Elenco allegato.

ARTICOLO 5

Domanda di Iscrizione

5.1 Generalità:

Gli operatori economici devono presentare alla Camera di Commercio di Pordenone apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della domanda, i Soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2. Compilazione della domanda:

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito dei necessari poteri.

La domanda, compilata secondo lo schema allegato (MQUA15) può essere trasmessa all'Ente camerale con una delle seguenti modalità:

POSTA:

Camera di Commercio di Pordenone
Corso Vittorio Emanuele II, 47
Ufficio Provveditorato
33170 Pordenone

PEC:

al seguente indirizzo pec: cciaa@pn.legalmail.camcom.it

I documenti trasmessi via pec potranno essere firmati digitalmente, in alternativa alla firma autografa accompagnata da valido documento d'identità.

FAX:

al seguente numero: 0434/27263

ARTICOLO 6

Requisiti per l'iscrizione

I soggetti indicati al precedente art. 3 devono autocertificare, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, il possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Per forniture di beni/servizi e o lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e smi le imprese dovranno autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale e precisamente:

- 1) qualora si tratti di Soggetti tenuti a detti obblighi, iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio o presso i competenti ordini e albi di appartenenza;
- 2) che non si trovano in una delle circostanze ostative previste dall'art. 80 del Decreto Lgs 50/2016 e smi;
- 3) che non abbiano in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002);
- 4) che attuino, a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria per il tempo e nella località di cui si svolgono i servizi;
- 5) che siano in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- 6) la cui attività commerciale non si trovi in stato di sospensione;

- 7) che siano iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura, il servizio o i lavori richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

NB: in caso di consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

B. Per forniture di beni/servizi e o lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) e smi le imprese dovranno autocertificare oltre al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al precedente punto A, anche il possesso dei seguenti requisiti:

**Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:
Fatturato Globale:**

Nella domanda deve essere indicato il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere indicati per il periodo di attività.

**Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:
Servizi Analoghi:**

Indicazione dei principali contratti di servizi, di forniture o di lavori stipulati nell'ambito della categoria per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere indicato per il periodo di attività.

**ARTICOLO 7
Documenti e titoli per l'iscrizione**

La richiesta di iscrizione nell'Elenco dovrà essere proposta con apposita domanda, esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Attenzione: alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

**ARTICOLO 8
Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione**

La Camera di Commercio di Pordenone provvede all'esame formale della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'Ente Camerale.

La Camera di Commercio di Pordenone, entro 30 giorni a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione per il Soggetto richiedente sia risultato iscritto.

Qualora la documentazione presentata non sia completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione per tutte le categorie di classificazione richieste, la Camera di Commercio di Pordenone potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, ovvero i risultati dei controlli (di cui all'art. 6 del presente Regolamento) diano esito negativo, ovvero il Soggetto non risponda alla richiesta di integrazione/chiarimenti entro il termine di 30 gg. dalla data della richiesta stessa, l'istanza verrà respinta.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ARTICOLO 9 **Selezione dei Fornitori**

Ove la Camera di Commercio di Pordenone ritenga di avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 36 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte.

L'individuazione degli operatori economici da consultare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

I soggetti iscritti nella medesima categoria di specializzazione dell'Elenco saranno invitati secondo le indicazioni riportate nelle specifiche linee guida dell'ANAC.

Per il principio di economicità dell'azione amministrativa, l'aggiudicatario di una procedura di affidamento che non abbia ottenuto contestazioni per la prestazione resa, è invitato a partecipare alla nuova successiva procedura, assieme agli altri soggetti iscritti – selezionati con il criterio della rotazione di cui sopra – per la categoria di specializzazione oggetto della gara.

La Camera di Commercio di Pordenone provvederà attraverso specifiche ricerche di mercato, all'integrazione dell'elenco delle imprese da invitare, qualora:

- per una classe merceologica non dovesse essere presente un numero di imprese sufficiente rispetto a quello legalmente richiesto;
- in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio da acquisire, non siano presenti Soggetti idonei a rendere la prestazione richiesta.

La Camera di Commercio di Pordenone per le forniture di beni, le prestazioni di servizi e di lavori, i cui singoli importi non superino la soglia prevista per l'affidamento diretto (art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici), potrà procedere alla scelta del fornitore senza indire formale procedura di selezione di cui sopra, ma rispettando le indicazioni fornite dalle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, elaborate dall'ANAC, per lo svolgimento delle indagini di mercato.

ARTICOLO 10 **Cancellazione dell'iscrizione**

La cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco dei Fornitori può avvenire per i seguenti motivi:

- in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi;
- nel caso di prestazioni contrattuali eseguite con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale, ovvero nel caso in cui il fornitore abbia registrato più di due non conformità come previsto dalla procedura P7_4B;

- nel caso in cui per tre volte il Soggetto non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
- nel caso in cui il Soggetto non abbia invitato entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente Camerale la dichiarazione di cui al successivo art. 11.2

La procedura di annullamento si concluderà previo contraddittorio con il Soggetto iscritto. La cancellazione è disposta d'ufficio per le imprese che siano state cancellate dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 11

Segnalazione delle variazioni ed aggiornamento annuale dell'iscrizione all'elenco:

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'Elenco devono comunicare alla Camera di Commercio di Pordenone tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Elenco stesso, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

11.2 Aggiornamento annuale dell'iscrizione:

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco dei Fornitori, si precisa che i Soggetti iscritti verranno sottoposti a campione, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 2, e per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Elenco, alla verifica del perdurare del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

I Soggetti selezionati dovranno pertanto, produrre alla Camera di Commercio di Pordenone, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito dei necessari poteri - con le modalità di cui al DPR 445/2000 - attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Nel caso di mancato invio della dichiarazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Ente Camerale (farà fede in tal caso la ricevuta di ritorno se inviata tramite posta elettronica certificata o il rapporto positivo dell'inoltro del fax), si procederà, come previsto nella procedura Qualità P7_4B, all'invio di un sollecito che conterrà anche il preavviso di cancellazione dall'EF.

ARTICOLO 12

Estensione dell'Iscrizione

L'operatore già iscritto può richiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione, ripresentando il modello MQUA15 di cui al precedente art. 5.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione di cui si chiede l'aggiornamento e dovrà essere corredata dall'autocertificazione di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 13

Valutazione delle forniture di beni e servizi

Nel caso in cui l'operatore iscritto risulti aggiudicatario della fornitura di beni, lavori o servizi, lo stesso sarà valutato secondo i criteri indicati nella procedura Qualità P7_4B.

L'eventuale valutazione negativa della fornitura o della prestazione sarà comunicata al fornitore per iscritto.

ARTICOLO 14

Pubblicità

La modalità di iscrizione e di aggiornamento nell'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi e lavori della Camera di Commercio di Pordenone è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Pordenone (www.pn.camcom.it), sezione amministrazione trasparente – bandi e contratti, da dove potranno essere scaricati il presente Regolamento e i modelli allegati.

ARTICOLO 15

Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che la Camera di Commercio di Pordenone gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere trattati da: dipendenti e collaboratori degli uffici del Settore Amministrazione Interna dell'Ente camerale ai quali il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pordenone, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 47 a Pordenone.

ARTICOLO 16

Norme Transitorie e Finali

Responsabili: il Dirigente dell'Area Servizi Generali, il Provveditore camerale. I nominativi sono pubblicati nel sito internet dell'ente camerale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito - Dati sull'organizzazione ed il procedimento - Struttura Organizzativa".

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate alla Camera di Commercio di Pordenone – Ufficio Provveditorato – Corso Vittorio Emanuele II, 47 33170 Pordenone – oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica: provveditorato@pn.camcom.it, oppure via fax al n. 0434/27263.

Sarà fornita risposta anche solo a mezzo e-mail agli indirizzi di riferimento indicati dall'Operatore economico nella domanda d'iscrizione.

ARTICOLO 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della Camera di Commercio ed è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.